



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2023

## REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA

APPROVATO CON NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO  
PROT. 0002613.10/03/2023



## SOMMARIO

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI .....</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>Capo I - Iscritti .....</b>                                                                               | <b>2</b>  |
| <b>Capo II - Contributi .....</b>                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>Capo III - Comunicazioni e Sanzioni.....</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>TITOLO II ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI .....</b> | <b>10</b> |
| <b>TITOLO III ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA .....</b>                                             | <b>21</b> |

## TITOLO I - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI

### CAPO I – ISCRITTI

#### ART 1. ISCRITTI ALL'ENTE

1. Gli iscritti agli Albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, così come identificati in dettaglio all'art. 4 comma 1 dello Statuto sono obbligatoriamente iscritti all'Ente.

2. L'iscritto all'Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi.

La facoltà di non iscriversi all'EPPI va esercitata mediante presentazione di domanda inviata a mezzo dell'apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ente.

#### ART. 2 - ISCRIZIONE ALL'ENTE

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1, sono obbligati a iscriversi all'Ente. L'iscrizione avviene a esito di domanda - presentata esclusivamente attraverso un apposito modello predisposto dall'Ente - da inviare esclusivamente per via telematica per mezzo della piattaforma messa a disposizione dallo stesso Ente.

Il modello deve contenere, tra l'altro, la data di inizio attività libero professionale così come qualificata all'art. 1 del presente Regolamento nonché il domicilio fiscale.

L'iscritto è obbligato a comunicare tempestivamente per via telematica dalla propria area riservata qualunque variazione dei dati presenti nel modello di iscrizione.

2. La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro e non oltre 60 giorni dal realizzarsi dei requisiti richiesti. In ipotesi di mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini prescritti, sarà dovuta la sanzione di cui all'art. 11 comma 5 del presente Regolamento.

3. L'Ente trasmette ai nuovi iscritti agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati la comunicazione per assolvere all'obbligo di qualificazione.

Qualora non rientrino nella definizione dell'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, sono obbligati a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attestano di non svolgere attività come definita al suddetto comma tramite apposito modello predisposto dall'Ente - da inviare esclusivamente per via telematica per mezzo della piattaforma messa a disposizione dallo stesso Ente.

4. In caso di omessa qualificazione di cui al comma precedente e previo invio da parte dell'Ente di diffida alla regolarizzazione a mezzo mail PEC, o altri strumenti aventi lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, il soggetto inadempiente è iscritto d'ufficio a seguito di delibera del Consiglio d'Amministrazione. Al professionista che sia stato iscritto d'ufficio a seguito della inadempienza agli obblighi di qualificazione, ancorché risulti non essere tenuto alla contribuzione previdenziale, sono applicate le sanzioni per omessa, ritardata o irregolare comunicazione di cui all'art. 11 comma 5, oltre alla segnalazione all'Ordine provinciale di cui all'art. 11, comma 14.

5. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente per coloro che non siano iscritti agli Ordini provinciali o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso tutti i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di definizione della posizione del soggetto.

6. Le contribuzioni soggettive effettuate da coloro i quali si sono successivamente cancellati dall'Ordine provinciale ovvero abbiano cessato l'attività libero professionale sono soggette alla rivalutazione annua con le regole di cui al successivo art. 14 comma 5 del presente Regolamento.

7. In applicazione dell'art. 14 comma 1 lettera d) dello Statuto, l'Ente provvede a far pervenire agli Ordini provinciali le procedure relative allo svolgimento delle altre funzioni agli stessi demandate.

### ART. 3 - OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE

---

1. L'iscritto che, successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione cessi l'esercizio della libera professione ovvero successivamente alla comunicazione di cessazione dell'attività autonoma riprenda la stessa, è tenuto a comunicarlo per via telematica, utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto dall'Ente, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. L'iscritto anche ad altro Albo professionale, che opti per l'Ente di previdenza obbligatorio di detta categoria professionale è tenuto a comunicarlo per via telematica, utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto dall'Ente, entro e non oltre 60 giorni dall'iscrizione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 comma 5.

## CAPO II – CONTRIBUTI

### ART. 4 – CONTRIBUTO SOGGETTIVO

---

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è determinato applicando le aliquote di cui al comma seguente al reddito netto derivato dalle attività professionali di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento in qualsiasi forma prodotto, fiscalmente dichiarato o accertato.

Ai fini del presente Regolamento è reddito netto derivato dalle attività professionali anche quello, prodotto in forma associata o di partecipazione in Società, Società di ingegneria e Società tra professionisti (STP), per la parte attribuita ed erogata all'iscritto in forza di patti associativi o sociali, ivi compresi i dividendi, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso.

2. Il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando la seguente aliquota percentuale, al reddito netto derivato dalle attività professionali così come individuato al comma 1: dal 1° gennaio 2019, il 18%, ferme restando le aliquote contributive obbligatorie tempo per tempo vigenti.

3. Oltre al contributo soggettivo obbligatorio di cui al comma 2, è concessa agli iscritti la facoltà di applicare una maggiore aliquota contributiva, espressa in unità, il cui importo non può essere inferiore all'1%.

L'aliquota contributiva complessiva, tra obbligatoria e opzionale, non può, comunque, essere superiore al 35%.

L'esercizio della facoltà di versare il contributo soggettivo, determinato secondo l'aliquota opzionale prescelta, è comunicata ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo articolo 11 del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in deroga al disposto di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile.

4. Il reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore, per l'anno 2021, a € 103.056,00, fermo restando che il contributo soggettivo complessivo è

determinato applicando l'aliquota contributiva complessiva vigente tempo per tempo al reddito massimo di riferimento.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento, per redditi pari o inferiori a Euro 13.000,00, ancorché nulli o negativi, è dovuto un contributo soggettivo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente al reddito minimo di riferimento di Euro 13.000,00.

6. Il reddito deve essere obbligatoriamente comunicato secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 7 del presente Regolamento.

7. In caso di omessa comunicazione del reddito, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 7, del presente Regolamento, l'iscritto che non ha comunicato la cessazione dell'attività professionale, deve corrispondere, per ciascun anno di esercizio, il contributo minimo nella misura di cui al comma 5.

Resta salvo il diritto dell'Ente alla riscossione della eventuale maggiore contribuzione soggettiva determinata con la successiva presentazione della modulistica obbligatoria ovvero legittimamente accertata dall'Ente.

8. I contributi soggettivi obbligatori - ancorché versati secondo l'aliquota opzionale di cui al precedente comma 3 - sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

9. Gli iscritti con età inferiore ai 35 anni alla data dell'insorgenza dell'obbligo contributivo possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la riduzione del contributo dovuto al 50 per cento per i primi cinque anni solari di iscrizione, anche nel caso di eventuale re-iscrizione, e sempreché non abbiano superato il predetto limite di età.

Tale riduzione percentuale è applicata anche al valore su cui applicare la contribuzione minima di cui al precedente comma 5.

Le riduzioni di cui sopra sono applicabili solamente se il reddito professionale dichiarato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento, risulta inferiore al valore di € 26.000.

Decorsi 10 anni dalla data di prima iscrizione, i soggetti che si sono avvalsi delle riduzioni hanno facoltà di completare al 100% il contributo soggettivo versato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

10. Ai sensi dell'art. 18 commi 11 e 12 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazione nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i pensionati, che proseguano l'esercizio della libera professione di perito industriale, devono versare un contributo soggettivo minimo determinato con l'aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.

In ogni caso il contributo soggettivo non può essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo.

## ART. 5 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO E DI MATERNITÀ

---

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito netto derivato dalle attività professionali, in qualunque forma esercitata, così come individuata al comma 1 del precedente articolo 1 del presente Regolamento e devono versare all'Ente il relativo ammontare.

Le Società e le Società tra professionisti (STP) devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari della Società rapportato alla percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.

Le Società di ingegneria devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è determinato in ragione dei corrispettivi relativi alle attività professionali prestate dal perito industriale/perito industriale laureato firmatario del progetto.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma, dal 1° gennaio 2015, è fissata nella misura del 5%.

Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o Società a cui lo stesso partecipa.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994, viene stabilita la quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti contributivi individuali.

In ogni caso il valore dell'importo di contributo integrativo retrocedibile nel montante individuale non potrà essere superiore al valore del contributo soggettivo effettivamente versato dallo stesso in funzione dell'aliquota base di riferimento vigente. In deroga a quanto disposto dal presente comma, per i soli iscritti che hanno usufruito delle agevolazioni previste al comma 9 dell'art. 4 e al comma 5 dell'art. 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza, può essere destinato al loro montante individuale fino al 100% del contributo integrativo effettivamente versato.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento per volume d'affari pari o inferiori a Euro 13.000,00, ancorché nullo, è dovuto un contributo integrativo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente al volume d'affari minimo di riferimento di Euro 13.000,00.

5. Per i soggetti che hanno avuto accesso alle agevolazioni previste al precedente comma 9 dell'art. 4, per gli stessi periodi previsti in tale comma, è ridotto del 50 per cento il limite minimo al volume di affari su cui applicare l'aliquota del contributo integrativo tempo per tempo vigente.

6. In caso di omessa comunicazione del corrispettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del presente Regolamento, l'iscritto che non ha comunicato la cessazione dell'attività professionale, deve corrispondere per ciascun anno di esercizio il contributo integrativo minimo, come determinato ai commi precedenti.

Resta salvo il diritto dell'Ente alla riscossione della eventuale maggiore contribuzione integrativa determinata con la successiva presentazione della modulistica obbligatoria ovvero legittimamente accertata dall'Ente.

7. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale definita nell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.

8. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'IVA ove previsto.

9. I corrispettivi sono obbligatoriamente comunicati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del presente Regolamento.

10. Il contributo di maternità posto a carico degli iscritti è annualmente determinato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 151/2001.

Tale contributo è dovuto anche in caso di omessa comunicazione del reddito di cui all'articolo 11, comma 7, del presente Regolamento.

## ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE

---

1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'attività professionale risulti di durata inferiore all'anno solare sono dovuti i contributi soggettivi ed integrativi calcolati secondo le aliquote ordinarie, nonché quello di maternità. Qualora il reddito professionale o il volume d'affari conseguito determini un importo inferiore a quanto prescritto per la contribuzione minima tempo per tempo vigente, sono dovuti i contributi minimi soggettivi ed integrativi, nonché quello di maternità.
2. All'iscritto che si trovi nella condizione di cui al comma precedente è riconosciuta un'anzianità contributiva di 12 mesi utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

## ART. 7 - VARIABILITÀ DEI CONTRIBUTI

---

Le percentuali ed i contributi obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 possono essere variati ogni anno nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto delle risultanze dei bilanci consuntivi e di verifica tecnico-attuariale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'articolo 7, comma 6 lettera d) dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La delibera di cui sopra dovrà essere trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

## ART.8 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

---

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono versati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in almeno tre rate:

- la prima a titolo di acconto entro il 15 dicembre dell'anno di competenza per un importo pari al 35 per cento del contributo complessivo dovuto per l'anno precedente, o del contributo calcolato in ragione dei corrispettivi lordi e del reddito netto professionale presunto per l'anno di competenza.
- La seconda a titolo di acconto entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per un importo pari al 35 per cento del contributo complessivo dovuto per l'anno precedente a quello di competenza, o del contributo calcolato in ragione dei corrispettivi lordi e del reddito netto professionale presunto per l'anno di competenza.
- La terza a titolo di saldo entro il 30 settembre dell'anno successivo per la differenza residua in ragione dei corrispettivi lordi e reddito netto professionale effettivamente prodotti nell'anno di competenza.

In caso di prima iscrizione gli acconti sono determinati applicando le percentuali indicate nei capoversi precedenti ai contributi minimi in vigore per l'anno precedente a quello di competenza.

Coloro che iniziano l'attività in data pari o successiva al 1° ottobre dell'anno di riferimento, hanno facoltà di versare i contributi dovuti per lo stesso anno in un'unica soluzione alla scadenza del versamento dei saldi.

Nel caso in cui gli acconti siano stati determinati in ragione dei corrispettivi lordi e del reddito netto professionale presunti per l'anno di competenza, ed a consuntivo si verifichi sulla base degli effettivi corrispettivi lordi e del reddito netto che il contributo dovuto in acconto sarebbe stato superiore, si applicano sulla sola differenza non versata gli interessi di mora e le sanzioni di cui al successivo articolo 10.

2. Il contributo di maternità è versato in un'unica soluzione.

3. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi soggettivi integrativi e di maternità nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi anche delle procedure esecutive di Legge. L'iscritto è tenuto a rimborsare all'Ente tutte le spese sostenute per il recupero giudiziale dei contributi omessi e relativi oneri accessori.

4. I versamenti di ciascun iscritto sono imputati prima a copertura del debito più antico maturato a titolo interessi, sanzioni art. 10, sanzioni art. 11; e successivamente a copertura del debito più antico per contributo integrativo, di maternità ed infine per il contributo soggettivo.

5. I versamenti di cui al comma 4 sono utilizzati con priorità a copertura delle eventuali spese precedentemente sostenute per l'attività di riscossione del credito vantato dall'Ente.

6. I criteri di imputazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 entrano in vigore a partire dall'anno successivo a quello di approvazione delle citate norme da parte dei Ministeri vigilanti.

7. In ipotesi di versamenti in eccedenza rispetto al dovuto per l'anno di riferimento l'Ente compensa eventuali scoperture – a qualsiasi titolo maturate – afferenti altre annualità e, in presenza di credito residuo a seguito di domanda dell'iscritto, rimborsa l'importo eccedente.

8. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

9. I tempi e i modi di versamento e di riscossione possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; le modifiche hanno effetto dalla prima scadenza utile successiva.

10. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi sono dovuti rispettivamente dal 1° gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996 ovvero, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale.

L'Ente può procedere alla riscossione dei contributi anche mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

11. Nell'ipotesi in cui l'iscritto deceda senza lasciare eredi aventi diritto alla pensione ai superstiti, od alla restituzione del montante contributivo individuale nelle ipotesi di cui al successivo articolo 22, non si procede al recupero di quanto dovuto. Il montante individuale residuo alla data del decesso è devoluto al fondo di cui all'articolo 19 dello Statuto per il finanziamento delle attività di previdenza ed assistenza. Restano, in ogni caso, fatti salvi i versamenti già effettuati.

12. L'iscritto può presentare istanza all'Ente per la rateizzazione dei contributi dovuti. La rateizzazione dei contributi comporta l'applicazione di un tasso di interesse.

La domanda deve essere presentata secondo il modello predisposto dall'Ente.

I termini e le condizioni per l'accesso alla rateizzazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Nel caso in cui l'iscritto non rispetti il piano di rateazione definito, a seguito dell'omesso versamento di due rate, il piano decade e l'Ente procede d'ufficio al recupero dell'intero debito residuo con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

#### ART.9 - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

La prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.



## CAPO III – COMUNICAZIONI E SANZIONI

### ART. 10 - INTERESSI DI MORA E SANZIONI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale vigente più quattro punti con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento da calcolarsi sulle maggiori somme dovute rispetto a quelle effettivamente versate.

Il ritardo superiore a 60 giorni comporta una ulteriore sanzione pari alla media quinquennale del tasso di capitalizzazione dei montanti individuali, aumentata di 2 punti percentuali su base annua delle somme tardivamente pagate, determinata sulla base dei tassi conosciuti al 1° gennaio di ogni anno.

L'ammontare delle sanzioni per singolo anno di contribuzione non può comunque superare il quaranta per cento dell'importo del relativo capitale a debito, ovvero delle eventuali percentuali maggiori o minori stabilite dalla Legge.

2. Gli interessi di mora e le sanzioni, determinate secondo i criteri di cui al comma 1, si applicano anche alle Società in ipotesi di ritardato versamento della contribuzione integrativa da esse dovuta.

### ART. 11 - OBBLIGO DELLE COMUNICAZIONI E SANZIONI NEI CASI DI OMESSA, RITARDATA E IRREGOLARE TRASMISSIONE DELLE STESSE O INFEDERE DICHIARAZIONE

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, devono annualmente comunicare, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art.8 comma 1, all'Ente l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'articolo 4, per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nulle e/o negative.

2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'articolo 4 è quello derivato dalle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.

Per i professionisti associati/soci il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista afferente l'associazione professionale/Società stessa, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite all'articolo 1, comma 1.

Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia in forma autonoma che di partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi. I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, dedotto l'importo del contributo integrativo, e l'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, relative alle attività professionali quali previste dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'IVA.

4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. Le comunicazioni obbligatorie di iscrizione all'Ente di cui al precedente articolo 2; di cessazione dell'esercizio dell'attività professionale, di cui al precedente art. 3 comma 1; di ripresa dell'attività

professionale di cui al precedente art. 3 comma 1; di opzione ad altro Ente di Previdenza di cui al precedente art. 3 comma 2; dei redditi professionali si considerano:

- a) tardive se presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto essere trasmesse;
- b) omesse se presentate dal sessantunesimo giorno dalla scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto essere trasmesse.

Le comunicazioni dei redditi professionali si intendono infedeli se, a seguito, di accertamento tramite l'Anagrafe Tributaria, o di controllo interno di corrispondenza dei dati comunicati in seno alla dichiarazione reddituale, si accerti un maggiore dovuto contributivo.

A seconda delle fattispecie sopra individuate si applica una sanzione pari:

- a) a Euro 30,00 in ipotesi di trasmissione tardiva;
- b) a Euro 102,00 in ipotesi di trasmissione omessa;
- c) al 40% dei maggiori contributi dovuti in ipotesi di infedele comunicazione. Non si dà luogo all'applicazione di detta sanzione nell'ipotesi in cui si accerti un maggiore dovuto contributivo sino a Euro 500.

Nell'ipotesi in cui la violazione sia afferente il ritardato invio della comunicazione di cessazione dell'attività professionale o di opzione ad altro Ente di Previdenza riferita a più anni consecutivi, per ogni anno successivo al primo la sanzione è pari al 10% dell'importo di cui alla lettera b).

Le sanzioni si applicano nella misura prevista per l'anno cui si riferisce la violazione.

Qualora un iscritto incorra nello stesso anno solare a più violazioni afferenti l'obbligo di qualificazione, è comminata un'unica sanzione nella misura pari a quella massima applicabile.

6. Nell'ipotesi in cui l'iscritto deceda, gli eredi non sono chiamati a rispondere degli eventuali debiti maturati dal de cuius ai sensi del comma 5.

7. La trasmissione di tutte le comunicazioni deve essere effettuata all'Ente a mezzo dell'apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ente.

8. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato.

9. Gli importi delle sanzioni applicate ai sensi dei commi 5, per la tardiva od omessa presentazione, sono annualmente ed automaticamente rivalutati, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi di variazione al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento all'unità di euro.

10. Gli Ordini provinciali, in armonia con l'articolo 14, comma 1, lett. b), dello Statuto, devono comunicare all'Ente le intervenute variazioni agli Albi professionali, ovvero confermare il precedente elenco dei propri iscritti, trasmettendo telematicamente le suddette comunicazioni obbligatorie di loro competenza.

11. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

12. La mancata osservanza da parte degli iscritti all'Ordine provinciale degli adempimenti previsti dal presente Regolamento comporta obbligatoriamente la segnalazione al rispettivo Ordine provinciale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari di sua competenza a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera d), dello Statuto dell'Ente.

13. Le comunicazioni reddituali di cui al primo comma possono essere rettifiche dall'iscritto entro e non oltre cinque anni dalla data di scadenza ordinaria di presentazione.

14. Su richiesta dell'iscritto il quale sia incorso nel comportamento sanzionato come conseguenza di una causa di forza maggiore, indipendentemente dalla sua volontà e tale da escludere la sua responsabilità, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione degli interessi e delle sanzioni. Esaurita la causa impeditiva e a seguito del corretto adempimento ad opera dell'iscritto, gli interessi e le sanzioni sono definitivamente cancellati.

#### ART. 12 - ESTRATTO CONTO

L'Ente rende disponibile ad ogni iscritto, in apposita area riservata on line accessibile mediante codici identificativi personali, un estratto conto che indica le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla propria posizione documentale e contributiva.

## TITOLO II - ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

#### ART. 13 – PRESTAZIONI

1. L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di inabilità;
- c) assegni di invalidità;
- d) pensione indiretta e di reversibilità;
- e) indennità di maternità.

2. La pensione di vecchiaia e gli assegni d'invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto. La pensione d'inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono maturati i requisiti previsti dall'art. 15.

3. Per la sola pensione di vecchiaia è data la facoltà all'iscritto di optare per la decorrenza riferita alla maturazione del diritto con applicazione del relativo coefficiente di trasformazione da rapportare al montante individuale conseguito fino alla stessa data.

In quest'ultima ipotesi l'iscritto ha diritto a percepire in un'unica soluzione gli arretrati della pensione, perequata secondo gli indici ISTAT, dalla data di maturazione del diritto alla data di presentazione della domanda di pensionamento.

L'opzione, come pure il coefficiente di trasformazione adottato, si intendono definitivi.

Qualora l'iscritto abbia esercitato la facoltà del calcolo della pensione adottando il coefficiente di trasformazione e il montante individuale riferito alla data di maturazione del diritto, eventuali contribuzioni soggettive ed integrative devolute a montante individuale ai sensi dell'articolo 5 comma 3 versate successivamente a tale data daranno titolo al supplemento di pensione così come previsto dall'articolo 14, comma 8.

4. Tutte le prestazioni ed indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

5. È condizione necessaria per poter accedere a tutte le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la piena regolarità, ossia che siano stati effettivamente versati ed accreditati i contributi, gli interessi, le sanzioni art.10 e gli oneri accessori maturati e dovuti per l'intero periodo di iscrizione all'Ente, fatto salvo il periodo di sospensione di cui al primo periodo dell'art. 11, comma 14.

## ART. 14 - PENSIONE DI VECCHIAIA

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni d'età, a condizione che risulti un'anzianità contributiva non inferiore a cinque annualità.

2. Il diritto alla pensione, previa cessazione dell'attività professionale, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risulti un'anzianità contributiva non inferiore a cinque annualità, e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore rispettivamente a:

- 1,3 volte per l'anno 2024;
- 1,4 volte per l'anno 2025;
- 1,5 volte per l'anno 2026 nonché per i successivi;

l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. In questa ipotesi, anche qualora l'anzianità contributiva di 40 anni sia stata raggiunta in regime di totalizzazione o cumulo.

In entrambi i casi è fatto salvo il diritto dell'iscritto a riprendere l'esercizio della libera professione.

3. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione, di cui alla tabella A allegata, periodicamente aggiornata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 11 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della Legge n. 335 del 1995, l'Ente aggiorna anche il coefficiente di trasformazione relativo ad età corrispondenti a valori superiori a quelli di Legge, previa adozione di un provvedimento da sottoporre alle Amministrazioni vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 509/1994.

4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

5. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi ed integrativi devoluti a montante, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con l'esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.

L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari all'aliquota contributiva di cui all'articolo 4, comma 2, od alla maggiore aliquota contributiva di cui all'articolo 4, comma 3.

L'aliquota di computo per il calcolo della pensione può essere variata, nel rispetto dei limiti prescritti dalla Legge, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, indipendentemente dall'aliquota di finanziamento.

I contributi soggettivi ed integrativi devoluti a montante contributivo individuale ai sensi dell'articolo 5 comma 3 sono considerati per anno di competenza, indipendentemente dal periodo di versamento. Non si procede, in ogni caso alla rivalutazione di cui al successivo comma, sin tanto che non siano integralmente versati sia i contributi soggettivi ed integrativi, così come gli interessi di mora e sanzioni maturate sugli stessi ai sensi dell'articolo 10.

6. Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti, da applicare annualmente ai montanti individuali, cd. tasso di capitalizzazione, è quello di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, può attribuire a ciascun montante individuale, come sopra determinato, un importo aggiuntivo in misura proporzionale al montante stesso. La somma complessiva di tali importi aggiuntivi è definita, in misura corrispondente fino al 100% della differenza fra il rendimento degli

investimenti effettivamente conseguito nell'anno di riferimento del bilancio, ed il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazione minima dei montanti.

La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione è trasmessa per l'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs 509/1994.

7. Sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

8. Qualora l'iscritto prosegua l'attività professionale dopo la data di decorrenza della pensione avrà diritto ad un supplemento di pensione calcolato con il sistema contributivo di cui al precedente comma 3 e liquidabile con cadenza biennale.

La liquidazione avviene d'ufficio al verificarsi dei requisiti per l'ammissione al trattamento, fatto salvo il diritto dell'iscritto a rinunciare e presentare apposita successiva domanda. In questo caso è data la facoltà all'iscritto di optare per la decorrenza riferita alla maturazione del diritto con applicazione del relativo coefficiente di trasformazione da rapportare al montante conseguito fino alla stessa data, ovvero al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In caso del decesso del pensionato, la pensione ai superstiti è integrata d'ufficio con il supplemento di pensione automaticamente calcolato sul montante maturato.

9. Nell'ipotesi in cui il pensionato deceda senza lasciare eredi aventi diritto al trattamento di reversibilità, il montante residuo sarà devoluto al fondo di riserva patrimoniale di cui all'articolo 19 dello Statuto.

10. Nella eventualità in cui l'Ente abbia erogato una prestazione previdenziale indebita in conseguenza di dolo, colpa o errata comunicazione ad opera dell'iscritto - entro il limite temporale della prescrizione - le somme indebitamente erogate sono recuperate direttamente nei confronti dell'iscritto stesso.

Nel recupero l'Ente applica anche gli interessi legali e le sanzioni di cui all'art. 11.

Ove permanga una prestazione legittima a favore dell'iscritto, l'Ente può operare una compensazione tra le somme da recuperare e i ratei in pagamento della prestazione residua; la compensazione con le prestazioni previdenziali opera entro i limiti sanciti dalla Legge circa il pignoramento delle pensioni, ovvero in misura superiore a tali limiti qualora ci sia una specifica autorizzazione dell'iscritto.

Per le altre ipotesi in cui non sia ravvisabile una qualche responsabilità dell'iscritto, l'Ente si dota di un Fondo rischi e spese costituito dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del Bilancio di previsione a valere su una quota del contributo integrativo.

#### ART. 15 - PENSIONE DI INABILITA'

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od infortunio sopravvenuti successivamente all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia un'anzianità contributiva non inferiore a cinque annualità;
- c) risulti iscritto nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;
- d) l'iscritto si sia cancellato dall'Albo professionale.

2. Si prescinde dai requisiti dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al comma 1, punti b) e c), quando l'inabilità sia stata causata da infortunio.

3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'articolo 14, incrementando il montante in conformità all'articolo 1, comma 15, Legge 8 Agosto 1995, n. 335.

Per la liquidazione della pensione si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'iscritto al momento dell'attribuzione del trattamento sia ad essa inferiore.

L'incremento del montante in conformità all'articolo 1, comma 15, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, nell'ipotesi di cui al comma 2, verrà effettuato assumendo la media delle basi annue pensionabili determinata calcolando la media dei contributi, soggettivi ed integrativi devoluti a montante contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3, effettivamente versati, ancorché inferiori a cinque annualità, ed imputando detta media agli anni mancanti fino alla concorrenza delle cinque annualità richieste.

4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del fondo di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto fondo, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore all'atto del pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente riconosciuta all'iscritto, previa nuova determinazione del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti aventi diritto solo nel caso in cui il reddito dei medesimi, sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 in vigore all'atto del pensionamento, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui sopra non ha luogo. L'integrazione è invece proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

6. Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall'Albo professionale.

7. La cancellazione dall'Albo professionale deve essere richiesta al competente Ordine provinciale, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo dal ricevimento, da parte dell'Ente, della delibera di riconoscimento dello stato inabilitante del Consiglio di Amministrazione con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali. La concessione della pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione ad Albo professionale.

8. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

9. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d'ufficio.

10. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione.

11. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius può essere adottato "a posteriori" ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

12. Ai fini della integrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'Ente può avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

#### ART. 16 - ASSEGNO DI INVALIDITÀ

1. L'assegno di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo (Legge 12 giugno 1984, n. 222);
- b) l'iscritto abbia un'anzianità contributiva non inferiore a cinque annualità;
- c) risulti iscritto nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Si prescinde dai requisiti dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al comma 1, punti b) e c), quando l'invalidità sia stata causata da infortunio.

3. Sussiste diritto all'assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione (Legge 12 giugno 1984 n. 222).

4. Per il calcolo dell'assegno di invalidità si applica il sistema contributivo assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età dell'iscritto al momento dell'attribuzione del trattamento sia ad essa inferiore, in conformità all'articolo 1, comma 14, Legge 8 agosto 1995 n. 335.

L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

Qualora l'iscritto prosegua l'attività anche dopo l'erogazione dell'assegno di invalidità i contributi soggettivi ed integrativi destinati a montante contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3 effettivamente versati ed accreditati, saranno utilizzati, al raggiungimento dei requisiti, per il computo degli eventuali successivi trattamenti pensionistici.

5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del fondo di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto fondo, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di infortunio o malattia, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento su base annua dell'assegno annuo di invalidità integrato, l'integrazione di cui sopra non ha luogo. L'integrazione è invece proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal titolare, confermare o revocare la concessione dell'assegno di invalidità. L'erogazione dell'assegno di invalidità è sospesa nei confronti del titolare che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente.

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il titolare si sia assoggettato alla verifica l'assegno è revocato d'ufficio.



9. L'assegno è revocato d'ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al comma 1.

10. Qualora il titolare di assegno di invalidità abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, può richiedere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, il cui importo non può, comunque, essere inferiore all'assegno di invalidità in godimento fino a quel momento.

11. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi 2, 5, e 6 del presente articolo, l'Ente può avvalersi del ricorso a polizze assicurative.

#### ART. 17 - NORME COMUNI ALLE PENSIONI DI INABILITA' ED ASSEGNO DI INVALIDITA'

1. Alla domanda di pensione o assegno di invalidità deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante le condizioni di inabilità o invalidità. Tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante;
- b) nell'ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile od i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità od invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l'assicuratore privato dell'iscritto ove l'assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.

3. L'accertamento dello stato di inabilità o invalidità è effettuato da una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria. La Commissione, composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente, dopo apposita visita medica che può essere effettuata anche alla presenza di almeno due dei membri nominati, redige il relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali dell'Ente può, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia dell'Ente, appositamente nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico, quindi, redige e sottoscrive un apposito verbale, il quale è poi esaminato dalla Commissione medica di cui sopra che stabilisce l'esistenza o meno dell'inabilità o della invalidità. Si provvede infine all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici successivamente comunicano all'iscritto l'esito della domanda.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od assegno di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, o altri strumenti aventi lo stesso valore legale in termini di invio e di ricezione, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.



Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'iscritto.

6. L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità od invalidità.

L'accertamento è effettuato da una Commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

7. L'Ente può demandare l'accertamento dello stato di inabilità o invalidità ad una struttura pubblica o ad un ente pubblico di dimensione nazionale previa apposita convenzione.

L'ente col quale è stipulata la convenzione deve garantire:

- a) l'affidamento dell'accertamento a medici esperti in medicina del lavoro od in medicina legale;
- b) l'effettuazione dell'accertamento in tempi rapidi;
- c) la definizione, quando la valutazione può essere espressa senza dubbi, sulla base della documentazione prodotta senza il ricorso all'accertamento diretto;
- d) l'effettuazione dell'accertamento presso una struttura facilmente raggiungibile dall'iscritto all'Eppi;
- e) la consulenza tecnica medico-legale in sede giudiziaria;
- f) la tutela dei dati personali secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 Reg. n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La convenzione, od eventuali protocolli aggiuntivi alla stessa, devono indicare modalità e termini per l'accertamento dello stato di invalidità od inabilità, così come per il ricorso avverso il rigetto di domande già esaminate.

## ART. 18 - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E INDIRETTA

1. Le pensioni di vecchiaia ed inabilità sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni stabilite, secondo le disposizioni seguenti:

- a) al coniuge;
- b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed ai nipoti in linea retta minori viventi a carico dell'iscritto;
- c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b) ai genitori inabili o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a carico o, in mancanza anche di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a carico.

I superstiti si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

La pensione indiretta ai superstiti spetta alle medesime condizioni di cui al presente comma, sempreché sussista l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico diretto.

2. Le pensioni di vecchiaia e di inabilità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- a) 60 per cento al coniuge;
- b) 70 per cento al figlio unico o al nipote minore unico in linea retta a carico, se manca il coniuge;

- c) 20 per cento a ciascun figlio o ciascun nipote minore in linea retta a carico, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- d) 40 per cento a ciascun figlio o a ciascun nipote minore in linea retta a carico, se manca il coniuge;
- e) 15 per cento a ciascun genitore;
- f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100 per cento della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

Al coniuge spetta in ogni caso la quota della pensione di riferimento di cui alla precedente lettera a), anche se unico superstite avente diritto. La pensione complessivamente spettante ai figli o ai nipoti minori in linea retta a carico è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

La pensione indiretta ai superstiti è calcolata secondo le aliquote di cui al presente comma.

3. I figli inabili aventi diritto alla prestazione pensionistica possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del fondo di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Ente e nei limiti di disponibilità di detto fondo, una provvidenza integrativa di natura assistenziale ad integrazione della quota di loro spettanza, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione e fatto salvo il limite del 100 per cento della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

4. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'iscritto, nel caso di decesso ad una età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

5. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

6. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e del compimento del 18° anno d'età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

7. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Il diritto alle pensioni di reversibilità ed indiretta cessa:

- a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro. Il limite di diciotto anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale; a ventitré qualora frequentino un tirocinio di praticantato professionale; a ventisei qualora frequentino un corso di laurea o di laurea specialistica presso l'Università, purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito.  
Nei suddetti casi, comunque, il diritto viene meno alla data di cessazione delle previste condizioni, se precedente a quella di compimento dei limiti di età indicati.
- c) per il genitore inabile al lavoro quando cessi lo stato di inabilità;
- d) per le sorelle od i fratelli inabili al lavoro quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

9. Nell'ipotesi di pensione di reversibilità i contributi, soggettivi ed integrativi devoluti a montante individuale ai sensi dell'articolo 5 comma 3, versati successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico del dante causa, daranno titolo all'immediata liquidazione del supplemento di pensione.

## ART. 19 - PAGAMENTO E RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

---

1. Le pensioni erogate dall'Ente sono perequate annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, ove non diversamente previsto da disposizioni legislative.
2. Le pensioni sono pagate in via anticipata il giorno cinque di ogni mese, o di ogni trimestre nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia inferiore a 200,00 euro, in tredicesimi di uguale importo della pensione annua. Resta salva la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione trimestrale nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia superiore a 200,00 euro.  
La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.  
In caso di decesso, l'Ente richiede agli eredi aventi diritto la restituzione delle mensilità anticipate ad eccezione di quella in cui è intervenuto il decesso.  
La liquidazione delle pensioni avviene esclusivamente a mezzo bonifico.

#### ART. 20 - INDENNITÀ DI MATERNITÀ

---

1. Agli iscritti è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, per la copertura del trattamento di maternità, il Consiglio di Amministrazione proporrà al Consiglio di Indirizzo Generale l'adozione dei provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il contributo di maternità non è frazionabile.

#### ART. 21 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

---

1. L'iscritto all'Ente, qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione e senza aver maturato il diritto alla stessa, può proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all'Ente a condizione che mantenga l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine e possa far valere almeno una contribuzione soggettiva annuale obbligatoria nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contribuzioni soggettive annuali obbligatorie qualunque sia l'epoca del versamento.  
La contribuzione volontaria potrà essere eseguita sino alla maturazione del requisito contributivo minimo richiesto per accedere al trattamento pensionistico.
2. Le modalità della contribuzione volontaria sono disciplinate dall'Ente mediante Regolamento attuativo approvato dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

#### ART. 22 - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

---

1. Gli iscritti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano maturato il diritto alla pensione e che abbiano cessato l'attività, che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione, possono richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati. La restituzione spetta anche ai superstiti, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'iscritto defunto quando non abbiano titolo alla pensione indiretta.

2. La somma rimborsabile è pari all'importo del montante contributivo individuale dell'iscritto riferito alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di restituzione, oltre al totale dei versamenti a titolo di contributo soggettivo dell'anno in corso ed al netto di eventuali crediti dell'Ente per capitale, per interessi di mora e sanzioni nonché delle eventuali spese legali.
3. Non si dà luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità di cui all'articolo 5.
4. Si prescinde dal requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli iscritti di cui all'articolo 15, comma 1, che non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico. La restituzione è comunque subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale così come previsto dal richiamato articolo 15, comma 6.
5. Qualora, entro un anno dalla restituzione del montante, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, lo stesso è obbligato a ricostituire il proprio montante contributivo individuale versando, entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione, l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente rivalutato alla data di prima iscrizione.  
Qualora, poi, l'iscritto dopo il primo anno dalla restituzione del montante e comunque entro i cinque anni successivi, esercitasse nuovamente l'attività professionale ha la facoltà di ricostituire il montante versando, entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione, l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente rivalutato alla data di prima iscrizione.  
L'importo ricostituito è soggetto a rivalutazione, con esclusione dell'anno in cui è avvenuto il versamento e i periodi di contribuzione anteriori alla restituzione concorrono alla determinazione dell'anzianità contributiva.
6. La restituzione del montante, così come determinato al comma 2 del presente articolo, avviene entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della regolare domanda.

#### ART. 23 - GESTIONE DEI DIVERSI PERIODI DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

---

1. L'iscritto può utilizzare i contributi previdenziali versati presso l'Ente per maturare – al verificarsi delle condizioni previste dalla legislazione tempo per tempo vigente – il diritto ad un unico trattamento previdenziale, utilizzando per lo scopo gli ulteriori periodi contributivi maturati in gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quelle dell'EPPI.
2. È ammessa, secondo le normative vigenti, la ricongiunzione di contributi previdenziali obbligatori.

#### ART. 24 - RISCATTO DEI PERIODI PRECEDENTI ALL'ISCRIZIONE ALL'ENTE DI PREVIDENZA

L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente o di quelli precedenti l'iscrizione all'Ente e relativi al servizio militare/civile, al praticantato/tirocinio e al corso legale di laurea abilitante alla professione, purché possa far valere almeno 5 anni di effettiva contribuzione all'Ente.

Le modalità ed i termini del riscatto sono disciplinate dall'Ente, mediante apposito Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

### TITOLO III - ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA

#### ART. 25 - FORME DI ASSISTENZA FACOLTATIVE

1. L'Ente può provvedere alla attuazione di forme di assistenza facoltative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Ente, attraverso deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che preveda la costituzione di specifici fondi appositamente finanziati.

#### ART. 26 - NORMA FINALE – ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT

I valori dei redditi, dei volumi di affari e delle prestazioni disposti dal presente Regolamento vengono periodicamente adeguati all'indice ISTAT - FOI - arrotondato all'unità di euro inferiore qualora l'adeguamento presenti da 1 a 49 centesimi oppure superiore qualora l'adeguamento presenti da 50 a 99 centesimi - mediante delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 509/1994

#### **TABELLA "A" (Art. 14 comma 3) COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE**

Modificata con delibera CIG n. 24 del 26.01.2023 ed approvata dai Ministeri vigilanti con nota n. 0010961 del 05.10.2023.

**Valori dei coefficienti dal 57° al 71° anno di età, aggiornati con decorrenza dal 01/01/2025**, in forza del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia del 20 novembre 2024.

| <b>ETÁ'</b> | <b>VALORI (per cento)</b> |
|-------------|---------------------------|
| 57          | <b>4,204</b>              |
| 58          | <b>4,308</b>              |
| 59          | <b>4,419</b>              |
| 60          | <b>4,536</b>              |
| 61          | <b>4,661</b>              |
| 62          | <b>4,795</b>              |
| 63          | <b>4,936</b>              |

|    |              |
|----|--------------|
| 64 | <b>5,088</b> |
| 65 | <b>5,250</b> |
| 66 | <b>5,423</b> |
| 67 | <b>5,608</b> |
| 68 | <b>5,808</b> |
| 69 | <b>6,024</b> |
| 70 | <b>6,258</b> |
| 71 | <b>6,510</b> |
| 72 | 7,003        |
| 73 | 7,321        |
| 74 | 7,670        |
| 75 | 8,054        |
| 76 | 8,475        |
| 77 | 8,935        |
| 78 | 9,442        |
| 79 | 9,995        |
| 80 | 10,608       |

I coefficienti relativi all'età dal 72° all'80° anno saranno oggetto di apposito provvedimento da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.